



SCHEDA DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

IN CASO DI DUBBIO SULLA TRASCRIVIBILITA' DELLA SENTENZA STRANIERA, L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEVE CORRISPONDERE CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O CON IL PREFETTO?

NORMATIVA

Legge 31 maggio 1995, n. 218 [art. 64]

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (art. 9)

SENTENZE

PROCURATORE DELLA R.

PREFETTO

Cass. 6 giugno 2003, n. 9085, in *Stato Civ.*, 2003, 514

PARERI

PROCURATORE DELLA R.

PREFETTO

Proc. Rep. Chiavari 27 dicembre 2002, in *Semplice*, 2003, n. 3, 14

Min. Interno 16 gennaio 2007

DOTTRINA	
PROCURATORE DELLA R.	PREFETTO
<p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 2003, 200</p> <p>ARENA, <i>Art. 9 del nuovo Regolamento dello stato civile: e le istruzioni della Magistratura?</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2003, 485 s.</p> <p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 2005, 192 s</p> <p>COMOGLIO, <i>Trascrizione sentenze straniere</i>, in <i>Atti del convegno nazionale E-Dea Form 2005</i>, Napoli, 3 – 7 ottobre 2005</p> <p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 2005, 748</p> <p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 19 marzo 2003)</p>	<p>BERLOCO, <i>Riconoscimento delle sentenze straniere – Comparazione tra la legge n. 218/95 e il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 2000, n. 1347</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 2002, 736</p> <p>CAFARI PANICO, <i>Regolamento U.E. e regolamento di Stato Civile</i>, in <i>Semplice</i>, 2002, n. 12, 7</p> <p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 20 gennaio 2003)</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2003, n. 3, 44</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2003, n. 12, 45</p> <p>REDAZIONE, <i>Diritto internazionale privato. Spunti operativi</i>, in <i>www. semplicesemplice.it</i></p> <p>BERLOCO, <i>Manuale teorico pratico in materia demografica</i>, Sepel, Minerbio, 2007, 483</p> <p>REDAZIONE, in <i>www. anusca.it</i> (quesito del 11 luglio 2008)</p>

<u>OSSERVAZIONI</u>
<p>In sede di prima lettura del d.P.R. 396/2000 (<i>Un primo confronto tra il r.d. 9.7.1939, n.1238 (ordinamento dello stato civile), e il d.p.r. 3.11.2000, n.396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15.5.1997, n.127)</i>), in <i>Stato Civ.</i>, 2001, 669) abbiamo osservato: “potrebbero emergere delle perplessità sullo spostamento di competenza (dal procuratore della Repubblica al prefetto) in materia di riconoscimento della sentenza straniera: se è vero, infatti, che l’intervento (eventuale) del procuratore della Repubblica discende dal rapporto <i>istituzionalizzato</i> dall’art. 13 dell’OSC 1939, è parimenti indubbia la natura sostanziale del controllo operato dal p.m. in quanto tale, anche in relazione ai delicati aspetti di diritto processuale insiti nell’art. 64 della L. 218/1995 [cfr. circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 7.1.1997 n.1/50/FG/29 (96)1227, in</p>

Stato Civ.,1997,26]; riteniamo, comunque, prevalente il principio di *giurisdizionalizzazione* degli organi giudiziari”.

Si è, nel frattempo, affacciata una terza tesi: *in parte qua*, sarebbero privi di *competenza* sia il Procuratore della Repubblica che il Prefetto e l’ufficiale dello stato civile, che già prima dell’entrata in vigore si avvaleva del semplice parere del P.M. [SCOLARO, *Adozione straniera ultratrentennale. Riconoscimento ed effetti*, in *Serv. dem.*, 2006, n. 11, 31], ora è l’unico *dominus* del procedimento [cfr. SCOLARO, *Il “divorzio europeo” e sue differenze rispetto alle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere in via generale*, in *Serv. Dem.*, 2002, 405, nota 1; SCOLARO, *Adozione straniera ultratrentennale. Riconoscimento ed effetti*, in *Serv. dem.*, 2006, n. 11, 31].In ordine a questa interpretazione, crediamo di dover osservare: 1) che la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 7.1.1997 n. 1/50/FG/29 (96)1227, in *Stato Civ.*, 1997, 26, non prevedeva dei (semplici) suggerimenti all’ufficiale dello stato civile, ma – quanto meno in caso di intrascrivibilità – dettava delle direttive vincolanti (=una sorta di *delega in bianco* ai procuratori della Repubblica); 2) che il *trasferimento di competenze* dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno ha comportato, nell’identità della disciplina sostanziale, la *continuità* delle direttive dettate dal primo, salvo diversa – ed espressa – valutazione del secondo.



Immigrazione.
biz

Scheda a cura di: **Rober Panozzo**
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
07/11/2008